



Diritto civile

Corso P-Z

Lezione 4

L'accordo

Prof. Giovanni Pascuzzi

www.giovannipascuzzi.eu



I° modello: art. 1321 ss. Cod. civ.

- Negozio giuridico e contratto
- 1324. Norme applicabili agli atti unilaterali. — 1. Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale

1325. Indicazione dei requisiti. —

- I requisiti del contratto sono:
 - 1) l'**accordo** delle parti
 - 2) la causa
 - 3) l'oggetto
 - 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità
- La mancanza dei requisiti è causa di nullità del contratto (art. 1418)

- 1321 codice civile

- Il contratto è **l'accordo** di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ACCORDO

- Per accordo si intende il consenso manifestato da tutte le parti del negozio in ordine al regolamento di interessi che esse intendono realizzare.
- Il consenso delle parti può manifestarsi in forme diverse
 - Oralmente
 - Per iscritto
 - Attraverso un comportamento concludente
- Soltanto in alcune ipotesi, esplicitamente previste dalla legge, l'ordinamento individua la forma in cui deve manifestarsi il consenso (1350)

Modello A

Proposta
e
Accettazione

Altri modelli

Accordo tramite l'esecuzione

Accordo per adesioni successive
(contratti aperti)

Accordo in mancanza di rifiuto

Offerta al pubblico

Accordo tacito

Contratto per adesione

Contratto telematico



La conclusione del contratto

A) Modello: Proposta - Accettazione

- Il contratto si conclude nel momento e nel luogo in cui le parti raggiungono l'accordo su tutti gli elementi rilevanti obbligando le parti al rispetto di quanto in esso stabilito e a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge gli usi e l'equità.

1374. *Integrazione del contratto*

Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità .

La conclusione del contratto

A) Modello: Proposta - Accettazione

- Il contratto può concludersi:
 - - in maniera simultanea
 - (ad esempio Antonio e Giuseppe si recano innanzi ad un notaio per concludere la compravendita di un'automobile oppure Gianni entra in farmacia per comprare delle caramelle balsamiche che gli vengono immediatamente consegnate);
 - - mediante lo scambio tra proposta ed accettazione.

PROPOSTA

1326. Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la **proposta** ha conoscenza dell'**accettazione** dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

1334. Efficacia degli atti unilaterali

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

1335. Presunzione di conoscenza

La **proposta**, l'**accettazione**, la **loro revoca** e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

- **Completa:** deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che le parti si accingono a concludere
- **Impegnativa:** deve manifestare in modo espresso o tacito da seria volontà del proponente di obbligarsi qualora l'oblato accetti
- **Recettizia:** l'efficacia è subordinata alla ricezione da parte del suo destinatario
 - Ad eccezione delle proposte con destinatario indeterminato (cosiddette offerte al pubblico)
- **Avere la forma prevista:** deve rivestire la forma prevista:
 - dalla legge per i contratti per i quali è richiesta ai fini della validità (*forma ad substantiam*)
 - O ai fini della prova (*forma ad probationem*)

ACCETTAZIONE

1326. Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la **proposta** ha conoscenza dell'**accettazione** dell'altra parte. L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte. Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa. Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.

1334. Efficacia degli atti unilaterali

Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

1335. Presunzione di conoscenza

La **proposta**, l'**accettazione**, la **loro revoca** e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

- **Definitiva:** volontà attuale di accettare la proposta senza riserve circa ulteriori trattative senza rinvio a momenti successivi
- **Incondizionata:** non deve subordinare la propria efficacia ad eventi futuri ed incerti
- **Conforme alla proposta:** deve accogliere il regolamento fissato dalla controparte
- **Tempestiva:** tale carattere è posto nell'interesse principale del proponente che ha la facoltà di considerare efficace un'accettazione tardiva
- **Recettizia:**
 - Fanno eccezione i contratti che possono essere conclusi mediante inizio dell'esecuzione
- **Avere la forma prevista:** deve rivestire la forma eventualmente richiesta
 - dalla legge per il contratto da perfezionare
 - o la forma particolare imposta dal proponente

La conclusione del contratto

B) Altri modelli: Accordo tramite l'esecuzione

1327. Esecuzione prima della risposta dell'accettante.

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte dell'iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno.

- panettiere che ordina il rifornimento di farina al suo abituale fornitore
- Cass. 1 giugno 2006 n. 13132
 - Affinché il contratto possa intendersi concluso nel tempo e nel luogo dell'iniziata esecuzione senza una preventiva accettazione della proposta è necessario, ai sensi dell'art. 1327 c.c., che ricorra una delle tre ipotesi tassativamente previste e, cioè, che sia richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi o che vi sia comunque una espressa richiesta in tal senso del proponente (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza di merito che, con motivazione incensurabile, aveva ritenuto la configurabilità della prima di dette ipotesi, in relazione alla compravendita di un impianto di raffreddamento, oggetto di iniziale proposta contrattuale, cui la controparte aveva risposto chiedendo delle modifiche, senz'altro accolte dal proponente dando corso all'esecuzione senza formale invio di accettazione).

La conclusione del contratto

B) Altri modelli: Accordo per adesioni successive (contratti aperti)

1332. Adesione di altre parti al contratto.

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari

- Cass. 26 luglio 2007 n. 16600
 - *la formazione dell'atto costitutivo dell'**associazione** può essere non solo simultanea, ossia senza alcun intervallo cronologico fra le dichiarazioni di volontà dei singoli contraenti, ma anche continuata o successiva, secondo un procedimento nel quale il vincolo associativo si forma, progressivamente, attraverso le adesioni al programma.*

La conclusione del contratto

B) Altri modelli: Accordo in mancanza di rifiuto

1333. Contratto con obbligazioni del solo proponente

La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata . Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso.

- Es.: fideiussione gratuita,
 - contratto col quale un soggetto si obbliga, nei confronti del creditore, a garantire il debito di un terzo senza ricevere alcun corrispettivo.

La conclusione del contratto

B) Altri modelli: Offerta al pubblico

1336. *Offerta al pubblico*

L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi. La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.

- esposizione di merci negli scaffali di un supermercato
- annunci relativi a proposte di intermediazione mobiliare

- - non si tratta di un atto recettizio poiché produce i suoi effetti dal momento in cui è resa conoscibile al pubblico;
- - chiunque è in facoltà di accettarla e il contratto si conclude ogni volta che qualcuno accetti la proposta;
- - qualora non contenga tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto, non varrà come proposta, ma come invito a fare proposte;
- - è revocabile, e se la revoca è fatta nella medesima forma dell'offerta o in forma equivalente, risulterà efficace anche nei confronti di chi non ne abbia avuto notizia.

La conclusione del contratto

B) Altri modelli: Accordo tacito

- Cass. **21 settembre 2011 n. 19201**
 - Il **contratto di ormeggio** è un contratto atipico, a forma libera, che può perfezionarsi per effetto del solo consenso dei contraenti manifestato per facta concludentia, anche attraverso l'accettazione da parte dell'utente dell'attività propria dell'ormeggiatore, la quale può estendersi alla custodia dell'imbarcazione e può accompagnarsi alla locazione del necessario spazio acqueo.

La conclusione del contratto

B) Altri modelli: Contratto per adesione

- **1341. Condizioni generali di contratto**

- Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
- In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (*Si veda la disciplina dei contratti tra professionista e consumatore*).

- **1342. Contratto concluso mediante moduli o formulari.**

- Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
- Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

La conclusione del contratto

B) Altri modelli: Contratto telematico

- Contratti stipulati tra persone distanti messe in contatto attraverso sistemi di comunicazione telematici: internet e posta elettronica
- Artt. 12 ss. D.lgs. 70/2003
- Artt. 50 ss. Codice del consumo